

N. R.G. 70/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola Di Francesco	- Presidente
Dott. Marco Pesoli	- Giudice
Dott.ssa Pia Todisco	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 70/2026 rg. PU da

[REDACTED]

[REDACTED] in persona del curatore [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv.

[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in [REDACTED]

presso l' [REDACTED]

- RICORRENTE

nei confronti di

CUISINE GESTIONI S.R.L. (C.F. 04835460272) con sede legale in Chioggia, via Gelsi n.3, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Sacchetto ed elettivamente domiciliata in Taglio di Po, via Romea n. 201 presso il difensore;

- RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso depositato in data 18.6.2026 con il quale la [REDACTED]
[REDACTED] ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Cuisine Gestioni s.r.l. (C.F. 04835460272) con sede legale in Chioggia, via Gelsi n. 3;

rilevato che con ordinanza del 3.6.2026 il Tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale disponendo la trasmissione degli atti a codesto Tribunale, in ragione dell'ubicazione del centro di interessi della società debitrice in Rosolina, sede principale ove viene esercitata l'attività direttiva e amministrativa dell'impresa di natura alberghiera e di ristorazione e si svolgono i relativi rapporti commerciali;

rilevato che la società debitrice, costituitasi all'udienza del 22.7.2026, non si opposta all'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione controllata formulata dal creditore;

ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che parte resistente ha il proprio centro di interessi nel circondario di questo Ufficio;

considerato che, allo stato, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII e la resistente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale in ragione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII quali risultanti dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese relativo all'anno 2024 (attivo per euro 74.478,00, ricavi lordi pari ad euro 116.096,00 e debiti per euro 331.144,00)

ritenuta, in primo luogo, sussistente la legittimazione attiva della [REDACTED]
[REDACTED] in quanto creditrice della somma di euro [REDACTED]
[REDACTED] in ragione della cessione di beni strumentali e giacenze di magazzino; credito non contestato dalla società debitrice;

considerato, dunque, superato il limite di euro 50.000,00 di cui all'art. 268, comma 2, CCII;

considerato che la società resistente si trova in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali, alle sue obbligazioni, come si evince anche dall'inadempimento nei confronti del ricorrente; ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti affinché il Tribunale dichiari l'apertura della liquidazione controllata in capo alla società resistente;

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di **CUISINE GESTIONI S.R.L.** (C.F. 04835460272) con sede legale in Chioggia, via Gelsi n.3;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco;

nomina

Liquidatore la dott.ssa Alice Toffanin, e dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

ordina

alla debitrice il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com";

ordina

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati alla società debitrice, se presenti, a cura del Liquidatore;

dà atto

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

dispone

che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico)
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 22 luglio 2026

Il Giudice relatore

Pia Todisco

Il Presidente

Paola Di Francesco